

## **TFR: cosa potrebbe cambiare**

La "finanziaria" è ancora in discussione al Governo, quindi, se questa non viene approvata le novità di seguito riportate potrebbero non essere applicate in quanto il D.lgs 252/2005 è un collegato alla finanziaria che contiene delle normative fiscali che saranno introdotte dalla finanziaria del 2007.

Se dal primo gennaio 2007 entra in vigore il D.lgs n.252/205, entro il 30 giugno 2007 i lavoratori dovranno scegliere se destinare il trattamento di fine rapporto (Tfr) alla previdenza complementare o in alternativa lasciarlo in Azienda. Nell'ipotesi in cui il lavoratore decida di mantenere il Tfr presso il datore di lavoro il trattamento di fine rapporto viene trasferito, per le aziende con almeno 50 dipendenti come la nostra, all'INPS mantenendo le regole attuali di rivalutazione.

La suddetta normativa ha introdotto alcune modifiche sostanziali come:

- l'adesione ad una forma pensionistica complementare potrà essere realizzata tramite il **conferimento esplicito o mediante il così detto tacito conferimento**. Nel nostro caso la forma pensionistica prescelta potrebbe essere il Fondo Pensione Aziendale;
- il lavoratore potrà scegliere di aderire a **qualsiasi forma pensionistica complementare** (aziendale e non) ed avrà garantita la possibilità di **trasferire ad altro fondo pensione** (portabilità) l'intera posizione individuale decorsi 2 anni dall'adesione;
- I Fondi pensioni dovranno anche prevedere una linea di investimento a contenuto prudenziale tale da **garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del Tfr** e comunque **l'integrale restituzione del capitale** (da noi è già presente "Generali").

Modifiche sono state apportate anche alla normativa sulle anticipazioni della posizione individuale maturata, che comunque non potranno mai eccedere complessivamente il 75% dell'accantonato e nel rispetto delle seguenti regole:

- **in qualsiasi momento e sino al 75%** dell'accantonato **per spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari;
- **dopo 8 anni d'iscrizione e sino al 75%** per **l'acquisto della prima casa di abitazione** per sé o per i figli o per opere di ristrutturazione e similari;
- **dopo 8 anni d'iscrizione e sino al 30%** per ulteriori **esigenze degli aderenti**.

E' stata ampliata la deducibilità fiscale dei contributi versati alla previdenza complementari. **Infatti il limite di euro 5.164,27 deducibile annualmente non è più vincolato al limite del 12% del reddito complessivo.**

La fiscalità sulle prestazioni è stata migliorata in quanto prevede una aliquota **massima del 15% riducibile al 9% dopo 35 anni di versamenti.** Rimane per ora invariata l'aliquota, pari all'11%, sugli incrementi di capitale relativi all'investimento delle somme versate.

L'Azienda, sempre per legge, **dovrà dare completa informativa a tutti i lavoratori sulle possibilità di scelta di destinare il Tfr a forme di previdenza complementare.**

Inoltre, il Fondo Pensione Aziendale si sta già adoperando per mettere in atto tutte quelle modifiche necessarie a recepire i dettami della legge e per dare le giuste informazioni per permettere a tutti di affrontare questa importante scelta al meglio.

**Al momento che ci saranno notizie più certe e definitive vi aggiorneremo tempestivamente, purtroppo, ad oggi, dobbiamo ancora usare il "condizionale" in quanto, come detto all'inizio, tutto questo è in discussione per cui soggetto a possibili modifiche.**

**Il Segretario Responsabile FALCRI Findomestic Gruppo**

*Alessandro Poggi*